

OGGETTO: L.R. n. 4/03 e ss.mm.ii. – R.R. n. 2/07 e ss.mm.ii. – Presidio sanitario denominato “Dr. Andrea Giudice Cardiologo”, sito in via Oderisi da Gubbio n. 167 a Roma, gestito dal Dr. Andrea Giudice (P. IVA 02042270583). Revoca dell’accreditamento istituzionale.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 con la quale l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l’approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l’altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l’atto 2, commi da 73 a 80;

VISTO il DCA n. U0155 del 31/12/2011, concernente “*Provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato “Dr. Andrea Giudice Cardiologo; ”, gestito dalla Dr. Andrea Giudice - Accreditato ad personam, (P. IVA 02042270583) con sede in Via Oderisi da Gubbio, 167 - Roma, relativamente all’attività di «Cardiologia»*”, con il quale è rilasciata l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale definitivo al presidio sanitario sito in Via Oderisi da Gubbio n. 167 a Roma per l’attività di «Cardiologia», gestito dal “Dr. Andrea Giudice” (P. IVA 02042270583);

VISTA la nota, acquisita con Prot. n. 379795 del 19/07/2016, e la successiva integrazione, acquisita con Prot. n. 141241 del 17/03/2017, con la quale il Dr. Giudice Andrea (P. IVA 02042270583) comunica di rinunciare all’accreditamento istituzionale rilasciato al presidio sanitario sito in via Oderisi da Gubbio n. 167 a Roma per l’attività di «Cardiologia»;

RITENUTO, pertanto, di dover revocare l’accreditamento istituzionale rilasciato al presidio sanitario sito in via Oderisi da Gubbio n. 167 a Roma per l’attività di «Cardiologia», gestito dal “Dr. Andrea Giudice” (P. IVA 02042270583);

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- revocare l'accreditamento istituzionale rilasciato al presidio sanitario sito in via Oderisi da Gubbio n. 167 a Roma per l'attività di «Cardiologia», gestito dal "Dr. Andrea Giudice" (P. IVA 02042270583);

Rimane confermato, per il resto, quanto disposto dal DCA n. U00155/2011.

Il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della società, e comunicato all'AUSL ROMA 3 ed al Municipio XI di Roma Capitale competenti per territorio.


L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'Ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

Si richiama l'obbligo per la Società di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura, relativamente all'autorizzazione, è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti



Roma, li 21 APR. 2017

